

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 636/2014 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 2014****relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso disciplina, fra l'altro, la produzione e l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni siano immesse sul mercato soltanto se prodotte in conformità all'allegato III, sezione IV, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 prevede inoltre l'introduzione di modelli di certificati che accompagnano le partite di prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che la selvaggina selvatica grossa non scuoiata possa essere inviata ad uno stabilimento di lavorazione della selvaggina in un altro Stato membro, se durante il trasporto a tale stabilimento è accompagnata da un certificato che ne garantisca la conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (4) Al fine di agevolare gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata, è opportuno predisporre un modello di certificato per gli scambi commerciali tra gli Stati membri.
- (5) Dal momento che le carcasse di selvaggina selvatica grossa non scuoiata possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie degli animali, la selvaggina grossa non dovrebbe essere stata catturata in aree soggette, per motivi sanitari, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù di norme nazionali o dell'Unione. Gli scambi commerciali di carcasse di cinghiali selvatici non scuoiati sono ammessi solo a condizione che resti impregiudicata la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione. <sup>(3)</sup>
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti specifici per la manipolazione della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post-mortem della selvaggina selvatica (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GUL 338 del 17.12.2013, pag. 102).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le partite di selvaggina selvatica grossa non scuoiata spedite verso gli Stati membri sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato.

Il certificato attesta che una dichiarazione scritta sull'esame effettuato da una persona formata, se del caso, e le parti pertinenti della carcassa accompagnano la partita in conformità all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## Modello di certificato sanitario per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Paese				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Paese				/				
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Stabilimento <input type="checkbox"/>  Nome      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale/Regione				I.13. Luogo di destinazione Stabilimento <input type="checkbox"/>  Nome      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale/Regione				
	/				I.15. Data e ora della partenza				
I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione : Numero/i:				/					
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice NC)			
						I.20. Quantità			
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli			
/						I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per:  Consumo umano <input type="checkbox"/>									
/				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>					
				Stato membro		Codice ISO			
				Stato membro		Codice ISO			
Stato membro		Codice ISO							
I.31. Identificazione della merce									
Specie (nome scientifico)				Marchio d'identificazione		Quantità			

## UNIONE EUROPEA

## Selvaggina selvatica grossa non scuoiata

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale								
<p>Il sottoscritto certifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutte le parti in causa della carcassa degli animali e la dichiarazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.</li> <li>— la selvaggina selvatica grossa non proviene da una zona soggetta, per ragioni sanitarie, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù delle norme dell'Unione o nazionali.</li> </ul> <p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.12.: indicare il numero di registrazione o qualsiasi altro numero di identificazione. Se non pertinente, indicare «XXX».</li> <li>— Casella I.13.: indicare le coordinate dello stabilimento di lavorazione della selvaggina.</li> <li>— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato: 02031190, 02032190, 02089030, 02089060 o 02089098.</li> <li>— Casella I.25.: la certificazione dell'idoneità della merce al consumo umano è subordinata all'approvazione ufficiale di un ispettore sanitario presso lo stabilimento di lavorazione della selvaggina.</li> </ul> <p><b>Parte II:</b></p> <p>La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.</p>										
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nome (in lettere maiuscole):</td> <td style="width: 40%;">Qualifica e titolo :</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. dell'UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo :	Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome (in lettere maiuscole):	Qualifica e titolo :									
Unità veterinaria locale:	N. dell'UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

Parte II: Certificazione